



**RICCARDO CAMBI
FILIPPO RUSSO
NOTAI**

N. 17399 di Repertorio N.9.247 di Raccolta

**VERBALE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di ottobre in Firenze via di Varlungo 71

alle ore ventuno e cinquantadue.

Davanti a me Dottor Filippo Russo, Notaro in Firenze, iscritto al Collegio nei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SI È RIUNITA

l'assemblea della associazione "Confraternita di Misericordia di Firenze Est- Varlungo " con sede a Firenze, Via di Varlungo n.71, codice fiscale 04349390486, iscritta al n. 234 del Registro delle Persone Giuridiche ed iscritta al Registro Generale del Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 1032 del 26/09/1994 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche dello Statuto Sociale per adeguamento alle previsioni normative del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

È PRESENTE

- Caselli Riccardo, nato a Firenze il 30 maggio 1951, domiciliato ai fini della carica presso la sede dell'ente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo della Confraternita predetta.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere le risultanze della qui riunita assemblea ed io, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, il comparente Riccardo Caselli il quale

CONSTATATO

- che la presente assemblea risulta regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed ora nei termini dell'articolo 39 del vigente statuto;

- che ai sensi di statuto l'avviso è stato affisso anche presso la sede dell'associazione nei giusti tempi e modi;

- che della presente adunanza è stata data comunicazione agli aventi diritto e anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ai sensi dell'articolo 42 del vigente statuto;

- che sono presenti o rappresentati con giuste deleghe scritte che rimarranno in atti della associazione n. 133 aventi diritto di voto pari al 75% degli aventi diritto;

il tutto come risulta dal foglio presenze che curato dalla segreteria si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che del Consiglio Direttivo sono presenti oltre al comparente, i membri Cannizzaro Piero, Casini Piero, Corradini Fabio, Donatini Carlo Alberto, Franci Stefano, Manetti Patrizia, Menestrina Don Vittorio, Nocentini Andrea, Tilli Alba, Vannucchi Luca.

- che del Collegio dei Probiviri sono presenti i membri: Bacci Marco, Cambi Sergio, Peroni Andrea.

- che del Collegio dei Sindaci Revisori non è presente nessuno essendo tutti assenti giustificati

Tutto ciò constatato, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il presidente

**REGISTRATO A FIRENZE
AGENZIA DELLE ENTRATE**

UFF. LOC. FIRENZE 1

Il di 28 ottobre 2020

al n° 37647 Serie 1T

Euro 200,00

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale passa ad illustrare con l'aiuto dell'avvocato Simone Nocentini le novità portate dalla entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore" di cui al d.lgs. 117/2017 rappresentando l'esigenza che la Venerabile Confraternita si adegui alle prescrizioni della novella legislativa.

Il Governatore rende quindi edotta l'assemblea:

- che il nuovo testo di statuto è stato sottoposto all'attenzione ed al vaglio degli organi associativi, come previsto dall'articolo 42 del vigente statuto;

- che lo statuto sottoposto all'approvazione dell'assemblea è conforme allo statuto approvato dalla Confederazione delle Misericordie e pertanto dotato dell'autorizzazione della Confederazione alle modifiche statutarie, come da comunicazione pervenuta per mail in data 12/10/2020.

Ciò detto il Presidente mette in votazione il nuovo testo dello statuto sociale nel suo complesso e senza votazione articolo per articolo stante la necessità che lo stesso sia approvato nella sua organicità e nel ponderato coordinamento di ogni articolo.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea degli associati con il voto palese, manifestato per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con voto unanime

DELIBERA

A) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale composto di n. quarantotto articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**";

B) di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi all'entrata in vigore del nuovo Statuto autorizzandolo ad ogni atto necessario o opportuno per ottenere le autorizzazioni e approvazioni in ordine al riconoscimento quale ente del Terzo settore, financo modificare lo statuto negli stretti limiti formali di quanto richiesto dalla Regione Toscana o altra pubblica amministrazione o altro soggetto competente.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara terminata l'assemblea alle ore 22,18

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione e si richiedono le agevolazioni fiscali per gli enti di volontariato e non lucrativi di utilità sociale, e quelle di cui all'articolo 82. del d. lgs 117/2017.

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano su due fogli uso protocollo per pagine sei fin qui del quale, presente l'assemblea, ho dato lettura al comparente che lo sottoscrive alle ore 22,25.

F.to. Riccardo Caselli

F.to: Filippo Russo Notaio. Vi è il sigillo.

STATUTO

B
N. 19299 del Repertorio
V. 9247 della raccolta

Premessa

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, XXXVII, 300, C. 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità". Con tale spirito nell'anno 1988 su iniziativa di Don Antonio Ferrara, parroco di San Pietro a Varlungo, nacque la Misericordia di Firenze Est-Varlungo, avente carattere interparrocchiale in quanto alla sua fondazione parteciparono anche le Parrocchie di S. Antonino a Bellariva, S. Michele a Rovezzano e S. Andrea a Rovezzano. Animata dallo stesso spirito la Misericordia di Varlungo intende oggi continuare la sua quotidiana attività a servizio del Creato, facendo propri anche gli insegnamenti di Papa Francesco per il quale "Il nome di Dio è Misericordia".

CAPO - I

CARATTERI E FINI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 1 - Denominazione



Ch.

È costituita in Firenze, l'Associazione Ente del Terzo settore denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIRENZE EST - VARLUNGO ODV" con sede in Firenze, Diocesi di Firenze.

In tutti gli atti e documenti, anche ufficiali, la Misericordia potrà assumere la denominazione abbreviata di "Misericordia di Varlungo".

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia di Firenze Est - Varlungo è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

La Confraternita ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 – Elementi giuridici

La Misericordia di Firenze Est - Varlungo è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 – Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, con particolare riguardo al soccorso in ambito sanitario, socio sanitario e sociale ed agli interventi nelle pubbliche calamità, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche in collaborazione e stringendo accordi con ogni pubblico potere, nonché in seno alle iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e da altre Associazioni private, religiose e laiche.

La Confraternita potrà comunque promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi, così per contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità morali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie e sociosanitarie, tra le quali il soccorso, l'assistenza e il trasporto dei feriti, dei malati, degli infermi e dei



Qu

portatori di disabilità;

c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, tra le quali il trasporto e l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere, nei luoghi di cura, ricovero, accoglienza, a domicilio e comunque ove necessario, anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura, di prevenzione, ivi comprese cliniche, centri medici, ambulatori, ecc.;

d) la donazione di organi e di sangue;

e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) le iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione, culturali e di interesse sociale con finalità educative;

g) le iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata anche alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle

attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

k) la protezione dell'infanzia abbandonata;

l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

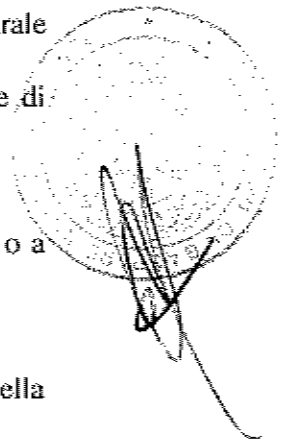
n) le iniziative di agricoltura sociale;

o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni di beni e servizi a persone colpite da indigenza, infermità o comunque svantaggiate, anche attivando e fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito, nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti e prodotti e/o il sostegno a distanza;

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

q) le iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, nonché la promozione e la tutela dei



Lu'

diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

s) la raccolta di fondi per il sostegno di specifici progetti o iniziative.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, utilizzate nelle attività di interesse generale, e che siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- onoranze, trasporto e sepoltura dei defunti nei cimiteri ed ogni altra attività connessa, anche per conto della Pubblica Autorità;
- operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- ogni altra diversa attività stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento e perfezionamento dei

confratelli nei settori tecnico-sanitario, sociosanitario ed in ogni altro settore avente riferimento alle attività esercitate con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo anche alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e di organismi scientifici nazionali e internazionali.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio Direttivo della Confraternita.

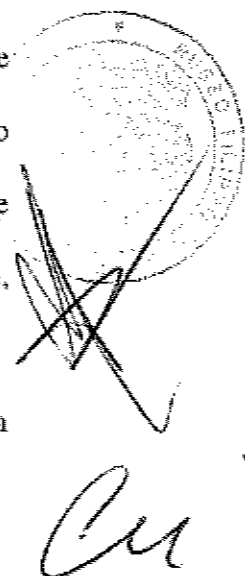
Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la sua vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche, anche attraverso il proprio Correttore.

Articolo 8 – Stemma e Patrono

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia al quale potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

Il Santo Patrono della Confraternita è "San Pietro in Vincoli" in onore della



Parrocchia di S. Pietro a Varlungo presso la quale la Misericordia ha avuto origine.

Articolo 9 - Divisa

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una Veste bianca, semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Per i servizi sanitari, sociosanitari e comunque per lo svolgimento delle varie attività della Confraternita potrà essere adottata una specifica divisa secondo le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza.

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni o enti, anche aventi carattere federativo, solo se gli stessi non risultino in contrasto al carattere ispiratore del Movimento ed ai suoi principi. Del pari all'interno della Confraternita non potranno sorgere altre associazioni o gruppi se non contemplati come proprio settore di attività, dei quali sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita nemmeno potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.



Cu

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;
- l) raccolta di fondi per il sostegno di specifici progetti o iniziative;
- m) plusvalenze da investimenti mobiliari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono volontarie e gratuite.

Articolo 13 – Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni servizio ed attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie *“Che Iddio gliene ne*

renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

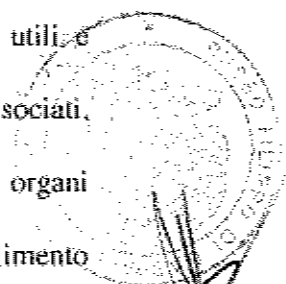
La Confraternita può rimborsare al volontario soltanto le spese dal medesimo effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, un apposito regolamento per disciplinare i diritti ed i doveri dei volontari.

Articolo 14 – Gruppi operativi



A large, stylized handwritten signature or mark is located at the bottom right of the page, below the circular stamp.

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

In tale ipotesi la Confraternita promuove in via primaria la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia; reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.

La Confraternita può promuovere il volontariato giovanile anche attraverso uno specifico gruppo.

Per tutti gli altri settori di attività caritative la Confraternita può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio Direttivo.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in due categorie:

- a) Confratelli effettivi;
- b) Confratelli onorari.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Presidente. Il

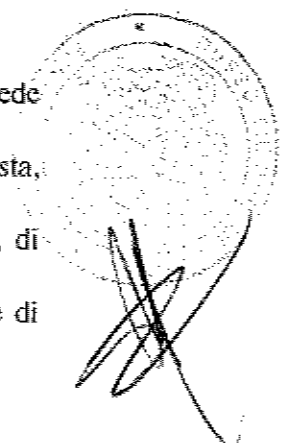
Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11 i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione o, nel caso l'iscrizione ad altra Associazione avvenga in momenti successivi, deve essere portato a conoscenza il Consiglio Direttivo della Confraternita. Il Confratello iscritto ad altra Associazione ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti nell'altra Confraternita, fatte salve le qualifiche tecniche e formative previste dalla normativa di settore.

La Confraternita non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa fatti salvi i provvedimenti disciplinari di cui appresso.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio e di ricezione.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.



Com

Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli Effettivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Consiglio Direttivo. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita; costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elettorato passivo alle cariche sociali dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone comunque la maggiore età.

I Confratelli Onorari sono coloro che hanno prestato servizio attivo continuativo per almeno 25 anni. Essi restano sempre e comunque Confratelli Effettivi con tutti i relativi diritti. Sono Confratelli Onorari di diritto i soci fondatori della Confraternita ed il Correttore.

La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore, intendendosi per tali tutte le persone fisiche, anche riunite in gruppi familiari, o giuridiche che

contribuiscono al sostentamento della Confraternita con donazioni di qualsiasi genere, non rivestendo la qualifica di associato e non partecipando agli organi sociali della stessa. I Sostenitori sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle eventuali contribuzioni stabilite per tale categoria dal Consiglio Direttivo, il quale potrà riconoscere loro alcuni benefici a ringraziamento per il loro sostegno.

Articolo 17 – Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo del rispetto della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera le attività ed i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

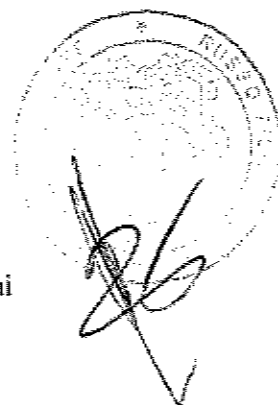
CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo - 18 – Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;



Aut.

- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli, ed in particolare nei confronti di quelli preposti alle cariche sociali, un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari

In caso di violazioni dei doveri di cui all'articolo che precede, i Confratelli sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari è del Consiglio Direttivo.

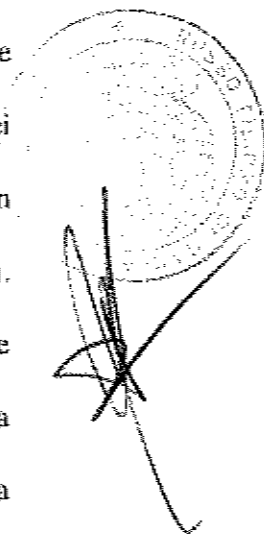
Avverso i provvedimenti di cui alle summenzionate lettere a) e b) il Confratello può presentare ricorso in forma scritta entro quindici giorni dal

ricevimento della relativa comunicazione al Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni, il quale decide con parere definitivo dopo aver sentito l'interessato ed il Presidente della Confraternita.

Avverso i provvedimenti di cui alle lettere c) e d) l'interessato può presentare ricorso in forma scritta entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni il quale, sentito l'interessato ed il Presidente della Confraternita, presenterà il parere all'Assemblea, alla quale spetta la decisione in via definitiva. Per questi provvedimenti valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di iscritto implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.



Ch

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Presidente al Consiglio Direttivo. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni. In caso di ricorso, il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni presenterà il suo parere all'Assemblea che delibererà a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Presidente, con le modalità di cui all'art. 15 e 16. Il Consiglio Direttivo delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni, circa l'accettazione della domanda, valutando altresì se conferire nuovamente al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

Articolo 21 – Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di controllo.

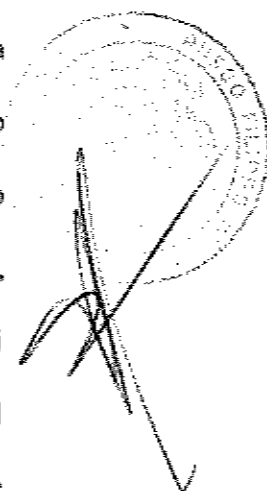
L'ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi ed Onorari ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Articolo 23 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Presidente dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere effettuata anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. In caso di necessità o opportunità l'assemblea potrà tenersi anche con modalità telematica, utilizzando sistemi di videoconferenza e provvedendo all'identificazione dei partecipanti attraverso il riconoscimento diretto da parte del presidente e del segretario. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni



Cer

dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca della Confraternita, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a dieci giorni.

Articolo 24 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Consiglio Direttivo;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 23.

Articolo 25 – Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Consiglio

Direttivo. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà comunque essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 – Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Consiglio Direttivo nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43.

Articolo 27 – Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Presidente sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo, del

A circular stamp, likely an official seal, is partially visible. Overlaid on it is a large, bold, handwritten signature. Below the signature, there is a smaller, more stylized handwritten mark or signature.

Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni e del Collegio dei Sindaci revisori;

d) designare l'Organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio Direttivo di concerto con il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni;

f) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito a quanto previsto dall'art.44;

g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il futuro Consiglio Direttivo;

h) assumere o revocare i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli, qualora questi presentino controdeduzioni al Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni, dopo aver sentito il parere di quest'ultimo;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed eventualmente promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita, ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, la gestione patrimoniale, nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) provvede al suo interno alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e dell'Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text of item 'e'. The stamp contains the text 'CONFRATERNITA' ...' around its perimeter. Below the stamp, there is a large, stylized handwritten signature in black ink.

- g) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del codice civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Confraternita, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- l) conferma o revoca la decisione del Presidente sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli sotto la direzione ed il coordinamento del Correttore;
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa, sia su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio Direttivo;

- q) autorizza il Presidente a stare in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi ed ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- s) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici Confratelli, secondo il numero indicato dall'Assemblea al momento dell'indizione delle elezioni. Qualora a seguito delle elezioni non sia stato possibile, per qualunque motivo, raggiungere il numero di componenti indicato dall'Assemblea, il Consiglio si considera comunque regolarmente eletto e funzionante purchè composto da



Aut.

un numero minimo di cinque membri.

Il Correttore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, Confratelli con legami di coniugio o equiparabili, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché i Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello e/o che ricoprano cariche in organi di altre Confraternite o Associazioni che svolgano le medesime attività effettuate dalla Confraternita.

Articolo 30 - Adunanze

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio Probivirale con richieste

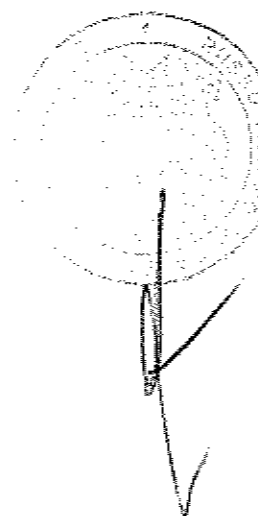
scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato ai componenti dal Presidente, anche in modalità telematica, e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata; dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente e con preavviso minore in caso di necessità ed urgenza. Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

In casi di necessità ed urgenza le riunioni del Consiglio potranno tenersi anche con modalità telematica.

Articolo 31 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee ed in ogni altra sede istituzionale.

In particolare il Presidente:



Cel.

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Presidente è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o

impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

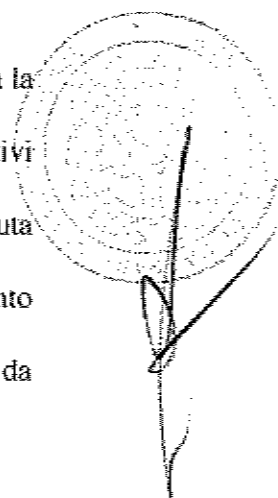
Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. É consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, in collaborazione con il Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali



A handwritten signature, possibly of the President or Secretary, is located at the bottom right of the page, below the official stamp.

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, hanno durata di quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, gli succede il primo dei non eletti il quale resterà in carica per la stessa residua durata del mandato del membro sostituito, non subentrando automaticamente in incarichi specifici affidati al membro sostituito. I componenti degli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 – Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni

Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare il Collegio, organo preposto anche alla custodia delle regole e tradizioni della Confraternita:

a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;

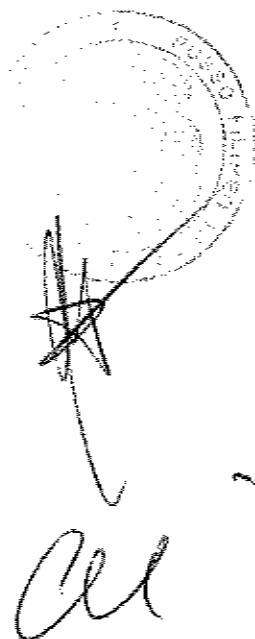
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti;
- c) assume le decisioni nelle forme previste dallo statuto sui ricorsi presentati dai Confratelli sia contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo sia contro le decisioni della Commissione Elettorale di cui all'art. 40 ultimo comma;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Consiglio Direttivo della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera e l'attività del Consiglio Direttivo qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse entro e non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide ogni questione, comprese quelle disciplinari, con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Il Collegio tiene e cura il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 – Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di controllo

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. It contains the text "CONFRATERNITA' DI S. GIUSEPPE" around the perimeter. Below the stamp is a handwritten signature that appears to be "Celi".

Statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti né nel Consiglio Direttivo né nel Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori si riunisce di norma trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del suddetto Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs.vo n. 117/2017 o comunque quando ne ricorrano i presupposti di Legge, la Confraternita per mezzo di delibera assembleare designa un Organo di Controllo, anche monocratico, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs.vo n. 117 del 3 agosto 2017.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio dell'operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Sindaci Revisori cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo tiene il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs.vo n. 117 del 3 agosto 2017 e comunque nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 – Il Correttore

Il Correttore della Confraternita è il parroco pro tempore della Parrocchia di San Pietro a Varlungo. In caso di vacanza, la nomina verrà rimessa all'Ordinario Diocesano.

Il Correttore rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto, collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con altri parroci, con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e con altri Enti religiosi o laici.



Il Correttore tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è Confratello Onorario di diritto e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

Articolo 39 – La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero da tre a cinque membri scelti fra i Confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, contenente un numero minimo da dieci ad un massimo di ventidue Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili;
- c) redigere la lista di cinque Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi tre verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) redigere la lista di cinque Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori di cui i primi tre verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome, cognome e data di nascita del Confratello candidato.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste

predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Presidente della Confraternita il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno trenta giorni prima della data fissata.

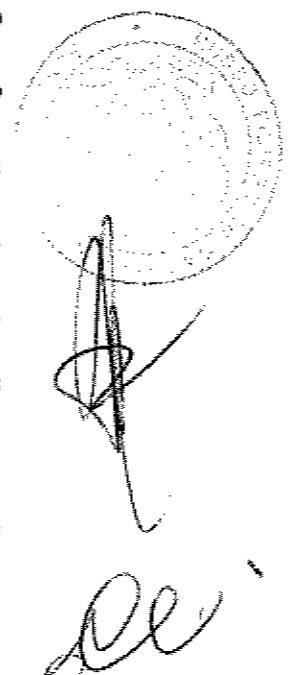
e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per i Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni, due voti per il Collegio dei Sindaci Revisori ed un numero di preferenze pari ai tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli eleggibili per il Consiglio Direttivo. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede



sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro sette giorni e presiede la prima riunione dei relativi Organi.

I ricorsi riguardanti eventuali anomalie o irregolarità verificatesi durante le elezioni o riguardanti la candidatura o l'avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di tre giorni dall'affissione dei relativi atti. La Commissione Elettorale si esprimerà su detti ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi Organi, con decisione che potrà essere impugnata entro tre giorni dalla sua comunicazione con ricorso in forma scritta da proporsi davanti al Collegio Probivirale.

Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni alle quali sono chiamati, non possono in alcun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli Organi della Confraternita, né possono essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione Elettorale saranno quindi annullate.

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno tenere una condotta morale e civile ancor più irreprensibile ed ispirata ai valori del Movimento e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di

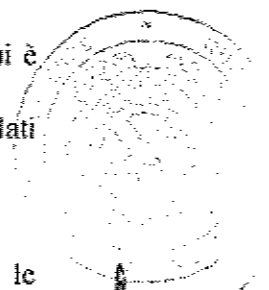
estrema semplicità, cordialità e fratellanza tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Presidente, Presidente del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo secondo la norma di cui all'art. 28 punto p), è presentata al Consiglio Direttivo mediante motivata mozione scritta da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Consiglio Direttivo e dal Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni in riunione congiunta e poi trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per un parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il



voto favorevole di almeno due terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie di essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Consiglio Direttivo provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio Direttivo ed ogni altro Regolamento necessario per la vita della Confraternita.

Articolo 45 – Mancato funzionamento della Confraternita

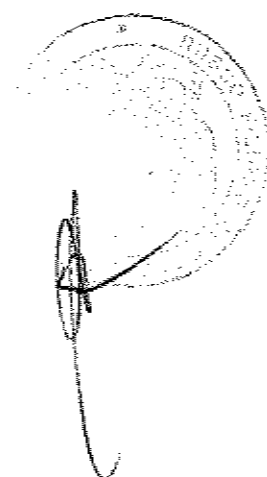
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e l'esercizio delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito oppure sia andata deserta e non possano operare gli Organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Presidente segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per l'eventuale richiesta di intervento ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta

potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente ogni necessario tentativo per consentire la ripresa della normale attività associativa, potrà nominare un Delegato che provvederà al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione nel più breve tempo possibile e comunque entro un anno dalla sua nomina dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli Organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile oppure la stessa Assemblea si concluda senza esiti, il Delegato informa di ciò la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle competenti Autorità civili ed ecclesiastiche.

Articolo 46 – Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non in caso di assoluta impossibilità del suo funzionamento e comunque fino a quando rimanga un numero di Confratelli Effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Delegato di cui all'art. 45; per la stessa delibera occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui



al

all'art. 21, 3° comma del codice civile (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo Delegato, per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti tra i Confratelli Effettivi. In caso di mancato reperimento del liquidatore, alla relativa nomina provvederà il Presidente del Tribunale di Firenze su istanza di qualunque iscritto alla Confraternita o del Delegato di cui all'art. 45.

Articolo 47 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, il patrimonio sociale e tutti i beni appartenenti alla Confraternita che residuino dopo la dismissione di ogni passività verrà affidato dal liquidatore al parroco della Parrocchia di San Pietro a Varlungo che lo custodirà fino al momento in cui un numero di persone non inferiore a venti si assocerà per ricostituire la Confraternita.

Ove entro due anni non avvenisse tale ricostituzione, il liquidatore effettuerà la cessione in proprietà dei beni residui ad altro Ente del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, quale indicata nella delibera assembleare di scioglimento, previa acquisizione del parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore o di altro Ente competente secondo la normativa vigente.

L'Assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, Codice Civile.

Articolo 48 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non contemplato o comunque previsto nel presente statuto, si osservano le norme del Codice Civile e comunque tutte le norme di Legge applicabili nonché, ove non contrastanti con le medesime, le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.



All.